



**COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR**

PROVINCIA DI LECCE



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR  
Provincia di Lecce

Prot. 20190005855 del 03-09-2019

Uff. carico COMMISSIONE

P



Cat

Class

Al Responsabile del Settore  
Affari Generali e Servizi al Cittadino  
Dott.ssa Mirella Rosaria GUIDA

Al Comandante dell'Ufficio Polizia Municipale  
Dott. Patrich SORGE

All'Istruttore Ufficio Commercio  
Sig. Piero TRASCA

**OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE GENERALITA' DELLE PERSONE ALLOGGiate**

Il Prefetto di Lecce, con recente circolare, concernente l'oggetto, ha richiamato l'attenzione sul D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che reca un variegato pacchetto di misure destinate ad affrontare e risolvere una pluralità di questioni riguardanti la prevenzione ed il contrasto dei reati ed il potenziamento del supporto a tali attività.

Nello specifico i settori su cui il decreto-legge viene ad incidere comprendono gli strumenti di contrasto alle illegalità in occasione di manifestazioni pubbliche o che si svolgono in luogo aperto al pubblico (artt. 6 e 7), il potenziamento delle funzioni di supporto alle attività delle Forze di Polizia, anche in termini di ulteriore spinta all'efficientamento del "comparto Scuole" della Polizia di Stato (artt. dall'8 al 12) e, infine, la prevenzione e repressione della violenza in occasione degli eventi sportivi (artt. dal 13 al 17).

In questo contesto, trova spazio anche un mirato intervento, contenuto nell'art. 5, di perfezionamento della disciplina degli **obblighi di registrazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive e para-ricettive, regolato dall'art. 109 TULPS.**

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D.L. n. 53/2019 puntano a superare le incertezze interpretative insorte, a seguito di alcuni orientamenti del Giudice Penale, relativamente all'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate per un periodo non superiore alle 24 ore.

Tali incertezze scaturiscono dal fatto che il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 gennaio 2013 prevede, all'art. 1, che, nella predetta ipotesi, la comunicazione alla Questura competente deve essere eseguita al momento dell'arrivo del soggetto alloggiate. Previsione quest'ultima, che è considerata in contrasto con la lettera dell'art. 109 TULPS, il quale prevede che le generalità della persona ospitata nella struttura siano inoltrate entro le 24 ore dell'arrivo.

Sulla base di tale convincimento, alcuni Giudici Penali hanno disposto la disapplicazione del menzionato art. 1 del D.M. 7 gennaio 2013.

In attesa di apposito Decreto del Ministro dell'Interno destinato ad apportare le dovute integrazioni al D.M. 7 gennaio 2013 così come disposto dall'art. 5 comma 1 del D.L. 53/2019 che modifica il comma 3 dell'art. 109 del TULPS, si ritiene fino al varo del provvedimento di cui sopra, che il quadro normativo debba essere prudenzialmente inteso nel senso che i gestori delle strutture alberghiere, ricettive e para.-ricettive dovranno provvedere a comunicare le generalità delle persone alloggiate con la massima tempestività e comunque entro il termine delle 24 ore dall'arrivo della persona, anche nei casi in cui il soggiorno sia inferiore alle stesse 24 ore, tempi che permetteranno, ai fini investigativi, di agevolare le attività di indagine, di rintraccio di soggetti ritenuti pericolosi.

Si precisa, inoltre, che le modalità di effettuazione della comunicazione ex art. 109 TULPS da parte delle strutture alberghiere, ricettive e para-ricettive, potranno essere effettuate con le modalità stabilite dal D.M. 7 gennaio 2013, anche attraverso l'attivazione di un collegamento diretto tra la piattaforma informatica, attivato dall'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, per la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati dei soggetti alloggiati (applicativo "Alloggiati Web") e i "sistemi gestionali" delle stesse strutture, cioè sistemi che vengono comunemente impiegati nell'ambito dell'attività di impresa.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL., ognuno per la parte di competenza a dare la necessaria informazione agli operatori economici del settore, dando altresì la massima pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

Sogliano Cavour (data protocollo)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Giulia CAZZELLA 

Dott.ssa Mariantonietta OLIVIERI 

Dott. Massimo SANTORO 

  
  
